

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 344978)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2017, n. 11

Istituzione dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto. Modifica della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" e successive modificazioni.

1. Al comma 01 dell'articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti lettere:

*"f bis) attività dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto di cui all'articolo 8 bis;
f ter) l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali, per contrastare il fenomeno ed accrescere la cultura della legalità anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".*

Art. 2

Inserimento dell'articolo 8 bis alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" e successive modificazioni.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 è inserito il seguente:

*"Art. 8 bis**Istituzione dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto.*

1. La Regione, al fine di una corretta informazione ai consumatori e sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali e per contrastare il fenomeno medesimo, istituisce l'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 opera all'interno della competente struttura regionale afferente alla tutela del consumatore e svolge le attività di cui al comma 3 anche attraverso apposite convenzioni e accordi con le Prefetture, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Polizie municipali, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge, principalmente, le seguenti attività:

- a) indagini sulla conoscenza e sui comportamenti dei consumatori verso il fenomeno della contraffazione;
- b) analisi d'impatto, anche socio-economico, del fenomeno della contraffazione sulle imprese e sull'occupazione;
- c) campagne di sensibilizzazione sugli effetti del fenomeno della contraffazione, rivolte in particolare a studenti;
- d) individuazione di politiche di lotta e contrasto al fenomeno della contraffazione;
- e) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. *Per la predisposizione del programma delle attività di cui al comma 3, la competente struttura regionale convoca, almeno annualmente, un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria e i soggetti istituzionali di cui al comma 2;*

5. *La struttura regionale competente di cui al comma 2, predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la trasmette alla commissione consiliare competente."*

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 maggio 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" e successive modificazioni

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 8 bis alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" e successive modificazioni

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 maggio 2017, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 gennaio 2016, dove ha acquisito il n. 115 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Michieletto, Bottacin, Villanova, Montagnoli, Finozzi, Possamai, Dalla Libera, Ferrari, Giorgetti, Berlato, Gerolimetto e Sandonà;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 febbraio 2017 ;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 maggio 2017, n. 11.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il termine contraffare ci si riferisce all'attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiata per l'originale. Per l'esattezza, la contraffazione interessa una serie di fenomenologie essenzialmente riconducibili alla produzione e commercializzazione di merci che recano - illecitamente - un marchio identico ad uno regolarmente registrato, ovvero alla produzione di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti di copyright, modelli o disegni (fenomeno della c.d. pirateria).

Secondo i dati del Mise (ministero dello Sviluppo Economico) e del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) dal 2008 al 2014 le autorità hanno sequestrato 377 milioni di articoli contraffatti per un valore stimato di 4,3 miliardi, con un impatto sull'economia che si concretizza anche in minor occupazione (oltre 100mila posti di lavoro) e in minori entrate per le casse dello Stato (5,3 miliardi di euro). Il fenomeno è partito dal mondo del lusso ma oggi si è oramai esteso alla maggior parte dei settori industriali, compresi i prodotti di uso quotidiano: alimentare, farmaceutico, componentistica, elettronica, ma anche giocattoli e prodotti per l'igiene personale. Secondo le stime della Commissione europea l'industria del falso ha un fatturato che è ormai pari all'1 per cento del Pil mondiale, con una perdita di oltre due milioni di posti di lavoro.

La contraffazione danneggia non solo le imprese, che subiscono riduzioni di fatturato e possibili pregiudizi di immagine, ma anche i consumatori, allorché ritengono di acquistare come originali prodotti che non lo sono e per gli eventuali rischi alla salute connessi, ed i lavoratori, che vedono ridursi le offerte “regolari” di lavoro.

La lotta alla contraffazione, per la sua rilevanza sociale, deve impegnare tutti i soggetti, pubblici e privati, dalla singola impresa alle istituzioni.

A questo scopo, la presente proposta di legge vuole promuovere la nascita di un Osservatorio sulla contraffazione in Veneto, introducendo alcune modifiche alla vigente legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 sulla tutela dei consumatori.

Solo un'attività di contrasto integrata, condotta su più fronti, può essere in grado di contribuire ad arginare il fenomeno. Per questa ragione l'organismo qui proposto opera anche grazie ad apposite convenzioni e accordi quadro fra la Prefettura, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane, le CCIAA, le Polizie Municipali, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e, ovviamente, la Regione.

L'Osservatorio sulla contraffazione viene istituito, oltre che per monitorare tale fenomeno in Veneto, anche per definire nuove e più incisive iniziative per il contrasto del fenomeno del commercio delle merci contraffatte tendenti ad informare i cittadini ed a scoraggiarne l'acquisto. Presterà particolare attenzione al ruolo e alla tutela del consumatore, svolgendo un'attività che analizza il fenomeno della contraffazione, con l'intenzione di far emergere le problematiche connesse a settori di particolare rilievo economico e sociale a livello locale.

Compito dell'Osservatorio, che per le sue attività potrà avvalersi anche delle Associazioni dei consumatori, sarà quello di realizzare indagini conoscitive e sul fenomeno della contraffazione e analisi sul suo impatto con il tessuto socio-economico, promuovere azioni aziendali volte alla prevenzione e svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. L'attività di ricerca, realizzata anche mediante indagini che coinvolgono imprese e consumatori, spazierà su varie tematiche quali, ad esempio, l'analisi della contraffazione di prodotti agroalimentari, cosmetici e giocattoli, al tema dell'etichettatura e della riconoscibilità dei prodotti, alla tutela del brevetto e del marchio.

Obiettivo, nello specifico, sarà appunto quello di individuare e promuovere azioni aziendali (quali l'incentivazione della brevet-

tazione, l'utilizzo di nuove tecnologie anticontraffazione, l'intensificazione dei controlli sulle fasi produttive, ecc.) volte a prevenire e reprimere la contraffazione svolgendo, allo stesso tempo, un'attività di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica, creando consapevolezza sui possibili danni e pericoli derivanti al consumatore e alle imprese dall'acquisto di merci contraffatte.

Alcune delle attività dell'osservatorio, riprese all'articolo 2 comma 3, sono:

- indagini sulla conoscenza e sui comportamenti dei consumatori verso il fenomeno della contraffazione;
- analisi del fenomeno della contraffazione dal punto di vista degli imprenditori;
- campagne di sensibilizzazione sugli effetti negativi del fenomeno della contraffazione, rivolte in modo particolare a studenti delle classi superiori;
- individuazione di politiche di lotta alla contraffazione.

La presente proposta di legge non prevede nuove o aggiuntive spese a carico del bilancio regionale e, quindi, le attività dell'Osservatorio sulla contraffazione saranno svolte con le risorse già a disposizione del bilancio regionale o a valere su progetti nazionali o europei sul fenomeno medesimo.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta dell'8 febbraio 2017 ha approvato all'unanimità il progetto di legge, con modifiche al testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 27/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti.

01. La Giunta regionale adotta iniziative riguardanti attività ritenute prioritarie per la tutela dei consumatori, quali:

- a) attività di educazione ed informazione alimentare a tutela dei consumatori;
- b) attività di educazione ed informazione sui temi delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazioni di prodotti e servizi;
- c) attività di educazione e informazione relativamente alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- d) attività di informazione, educazione e formazione sotto il profilo etico e sociale, attività di educazione ed informazione relativamente all'erogazione di servizi di pubblica utilità.
- e) azioni a favore della tutela e sicurezza della salute dei consumatori da realizzarsi nel rispetto della normativa statale;
- f) attività di supporto e collaborazione, anche attraverso finanziamenti regionali, dell'attività operativa di enti o organismi riconosciuti dalle leggi dello Stato quali deputati all'azione di contrasto delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazione dei prodotti e servizi.

f bis) attività dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto di cui all'articolo 8 bis;

f ter) l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali, per contrastare il fenomeno ed accrescere la cultura della legalità anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.”.

02. Gli interventi di cui al comma 01, possono essere realizzati direttamente dalla Regione o in collaborazione con gli enti locali, le altre Regioni, le Camere di Commercio o con altri soggetti pubblici o privati.

1. Oltre alle attività di cui al comma 01 la Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, sentiti il comitato di cui all'articolo 2 e la competente commissione consiliare, può adottare il programma di cui al comma 2 delle iniziative proposte dalle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 5.

2. Il programma prevede:

- a) omissis
- b) le iniziative delle associazioni dei consumatori e degli utenti per la cui realizzazione vengono erogati contributi regionali. A tal fine le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 5, entro il 30 settembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale i progetti che intendono realizzare nell'anno successivo per i quali richiedono il finanziamento regionale, muniti di una relazione illustrativa delle finalità da raggiungere e del preventivo di spesa;
- c) i contributi da erogare a sostegno della funzionalità ed organizzazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- d) la ripartizione delle risorse tra le varie iniziative. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi della lettera c) non può comunque eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, stabilisce i criteri e le modalità con cui vengono assegnati i finanziamenti regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati ed i casi di revoca degli stessi.

4. Fino a quando la Giunta regionale non ha stabilito i criteri e le modalità previsti dal comma 3, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione industria artigianato commercio e servizi.